

**Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento – destinatario - Corte di Cassazione,  
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14130 del 21/05/2024**

Indicazione di pagamento - Quietanza - Effetti - Liberazione del soggetto indicato dalla prova di avere restituito al creditore l'importo riscosso - Esclusione - Fattispecie.

Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest'ultimo costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest'ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che la aveva incaricata di riscuotere).